



# Città di Grosseto

Settore: SEGRETERIA GENERALE

Servizio: SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI

## Disposizione n° 821 del 25/07/2018

Oggetto: **disciplina, a valenza transitoria, dei criteri e modalità di nomina delle commissioni giudicatrici.**

### Il Segretario Generale

**Premesso:**

**che** l'art. 77 del D.Lgs. n.50/2016, così come integrato e modificato dal D.Lgs.n.56/2017 dispone che nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto;

**che** il successivo art.78 del Codice prevede l'istituzione presso l'ANAC, che lo gestisce e lo aggiorna secondo criteri individuati con apposite determinazioni, dell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici, cui possono iscriversi soggetti in possesso di requisiti di compatibilità e moralità, nonché di comprovata competenza e professionalità nello specifico settore a cui si riferisce il contratto, secondo i criteri e le modalità che l'ANAC doveva definire in un apposito atto;

**che** l'art.77, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. dispone che:

- in caso di appalti di importo superiore alla soglia di cui all'art.35 del D.Lgs.50/2016 i commissari siano scelti: tra gli esperti iscritti all'Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici istituito presso l'Anac;
- in caso di affidamento di contratti per i servizi e le forniture di importo inferiore alla soglia di cui al citato art.35, per i lavori di importo inferiore a un milione di euro o per quelli che non presentano particolare complessità, alcuni commissari siano scelti anche tra personale interno alla stazione appaltante, nel rispetto del principio di rotazione, escluso il Presidente;
- che l' art. 216, comma 12, del Codice precisa che fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'albo di cui all'art.78, la commissione giudicatrice continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e di trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante;

**dato atto:**

**che** con le linee Guida n.5/2018 di attuazione del D.Lgs.18/04/2016, n.50 l'Anac ha definito i criteri e le modalità per l'iscrizione all'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici da parte dei soggetti dotati di requisiti di compatibilità e moralità, nonché di comprovata competenza e professionalità nello specifico settore a cui si riferisce il contratto;

**che** al punto 1.2 delle suddette Linee l'autorità si riserva di disciplinare con ulteriori Linee Guida:

1. le procedure informatiche per garantire la casualità della scelta;
2. le modalità per garantire la corrispondenza tra la richiesta di professionalità da parte della stazione appaltante e la sezione di riferimento dell'Albo;
3. le modalità per garantire la rotazione degli esperti;
4. Le comunicazioni che devono intercorrere tra l'autorità, stazioni appaltanti e i commissari di gara per la tenuta e l'aggiornamento del ricorso all'Albo;
5. i termini del periodo transitorio da cui scatta l'obbligo del ricorso all'Albo;

**che** le suddette linee guida saranno emanate entro tre mesi dalla pubblicazione del DM di cui al comma 10 dell'art.77 del Codice dei contratti pubblici con il quale sono stabilite la tariffa di iscrizione all'albo ed il compenso massimo per i commissari ( DM pubblicato sulla G.U. Del 16/04/2018);

**che** con deliberazione, che sarà adottata entro tre mesi dalla data di cui al periodo precedente, l'Autorità dichiarerà operativo l'Albo;

**considerato** che fino a quella data permane la vigenza del periodo transitorio di cui all'art.216, comma 12, primo periodo, del Codice dei contratti pubblici;

**considerata** la necessità di definire i criteri generali a valenza transitoria per la nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici che possano essere utilizzati:

- nelle procedure di affidamento di contratti di appalto di importo superiore alla soglia di cui all'art.35 del D.Lgs.50/2016 fino all'istituzione dell'Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici di cui all'art.78 del citato decreto;
- nelle procedure di affidamento di contratti per i servizi e le forniture di importo inferiore alla soglia di cui al citato art.35, per i lavori di importo inferiore a un milione di euro o per quelli che non presentano particolare complessità, nel caso si ritenga di avvalersi di tale facoltà;

**visto** il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici;

**visto** il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione 2018/2020, approvato con deliberazione G.C. n. 27 del 24/01/2018;

## **DISPONE**

1. che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare la disciplina, a valenza transitoria, dei criteri e modalità per la nomina delle commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento con l'offerta economicamente più vantaggiosa, come di seguito riportata:

### **Commissione nelle procedure di aggiudicazione - Nomina**

- il Comune nomina una commissione giudicatrice nelle procedure da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in ossequio a quanto previsto dall'art.77 del D.lgs.n.50/2016, come modificato dal D.lgs. 56/2017;
- La commissione giudicatrice è nominata dal Dirigente del Settore competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto;
- Il provvedimento di nomina individua anche il segretario, che non assume il ruolo di

---

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

componente della commissione giudicatrice. I segretari delle commissioni giudicatrici sono dipendenti interni all'Ente. Ai componenti interni ed ai segretari non spetta alcun compenso;

- La nomina della commissione giudicatrice deve avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte;
- La commissione giudicatrice opera secondo le disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016 e della lex specialis di gara.

### **Composizione della commissione giudicatrice**

- La commissione giudicatrice è composta da un numero di componenti pari a tre, o, qualora la valutazione delle offerte richieda ulteriori professionalità ovvero risulti particolarmente complessa, pari a cinque; il Presidente della commissione è, di norma, il Dirigente del Settore competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto.
- I commissari diversi dal Presidente sono individuati tra i Dirigenti o il personale di ruolo del Comune che abbiano una competenza e una professionalità adeguate al settore cui si riferisce il contratto da affidare o siano esperti nelle diverse aree tematiche coinvolte in relazione all'oggetto dell'affidamento in maniera da garantire, nel miglior modo possibile, le necessarie competenze per la specifica procedura di gara.
- I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcuna altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.
- La nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura. (art.77, comma 4 del D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii.)
- Il personale nominato è tenuto a presentare i propri curricula, qualora non siano già in possesso dell'Amministrazione comunale.
- I componenti delle commissioni giudicatrici sono selezionati, per singola procedura di gara, secondo un criterio di rotazione.
- In caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità ovvero per procedure di particolare complessità o rilevanza, i commissari diversi dal Presidente sono scelti tra:
  - a) dirigenti e funzionari di Pubbliche amministrazioni esperti nello specifico settore cui afferrisce l'oggetto del contratto;
  - b) professionisti, con almeno cinque anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, nell'ambito del settore cui si riferisce l'oggetto del contratto da affidare;
  - c) docenti universitari di ruolo, con almeno cinque anni di esperienza specifica nel settore cui si riferisce l'oggetto del contratto da affidare.
- Ai fini dell'accertamento della carenza in organico di adeguate professionalità, il Dirigente del Settore competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto richiede al Segretario Generale una ricognizione delle professionalità presenti tra i dipendenti in servizio presso l'Amministrazione Comunale, avendo cura di indicare nella richiesta:
  - la tipologia di affidamento per il quale è richiesta tale professionalità;
  - il profilo professionale e le caratteristiche curriculari necessarie.
- Nel caso in cui il Segretario Generale comunichi l'esito negativo circa la disponibilità di risorse tecnico-professionali interne, il dirigente ne dà atto nel provvedimento di nomina della commissione giudicatrice.

### **Requisiti dei componenti**

- Al momento dell'accettazione dell'incarico, i commissari dichiarano, ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 28/12/2000, n.445, l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art.77 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii ed in particolare:
- di non svolgere e di non aver svolto altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta (art.77, comma 4 D.lgs.50/2016);

- di non ricoprire e di non aver ricoperto, nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione, cariche di pubblico amministratore presso il Comune di Grosseto (art.77, comma 5 del D.lgs.n.50/2016);
- di non aver subito condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del Codice Penale (art.35-bis D.Lgs. n.165/2001);
- di non trovarsi in alcuna delle situazioni previste dall'art. 51 del Codice di Procedura Civile;
- di non avere, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale nella procedura (art.42, comma 2 del D.Lgs.n.50/2016): in particolare non avere interessi propri o che coinvolgano propri parenti, affini entro il secondo grado, il coniuge o conviventi, oppure persone con le quali ha rapporti di frequentazione abituale, ovvero soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui è amministratore o gerente o dirigente (art.7 D.P.R. 62/2013);
- di non aver concorso, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi (art.77, comma 6 D.Lgs. n.50/2016);
- Il componente della commissione dipendente di altre amministrazioni deve produrre, oltre alla dichiarazione riportante i requisiti sopra indicati, anche l'autorizzazione di cui all'art.53, comma 7 del D.lgs.165/2001 della propria amministrazione.

### **Cause di incompatibilità e di astensione del segretario**

- I segretari delle commissioni giudicatrici dichiarano ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 28/12/2000, n.445, l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui al comma 6, primo periodo, dell'art.77 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii ed in particolare:
    - di non aver subito condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del Codice Penale (art.35-bis D.Lgs. n.165/2001);
    - di non trovarsi in alcuna delle situazioni previste dall'art. 51 del Codice di Procedura Civile;
    - di non avere, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale nella procedura (art.42, comma 2 del D.Lgs. n.50/2016): in particolare non avere interessi propri o che coinvolgano propri parenti, affini entro il secondo grado, il coniuge o conviventi, oppure persone con le quali ha rapporti di frequentazione abituale, ovvero soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui è amministratore o gerente o dirigente (art.7 D.P.R. 62/2013).
3. **Di stabilire** che la presente disciplina sarà vigente fino al definitivo superamento del periodo transitorio di cui all'art.216, comma 12, primo periodo, del Codice dei Contratti pubblici.

Il Segretario Generale  
(Responsabile dell'Anticorruzione)  
Dr. Angelo Ruggiero